

(N. 833)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERLINGUER, RIZZO Domenico, LANZETTA, GRISOLIA, PICCHIOTTI, ADINOLFI e TAMBURRANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Soppressione degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, contenente modificazioni al Codice penale e di procedura penale.

ONOREVOLI SENATORI. — Per riconoscimento generale le norme degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679 che modificavano quelle degli articoli 369 e 374 del Codice di procedura penale, conseguirono, nella prassi giudiziaria, risultati perfettamente opposti a quelli che il legislatore sperava ne derivassero.

Come è noto gli articoli 369 e 374 del Codice di procedura penale regolavano la chiusura dell'istruzione formale attribuendo al Giudice istruttore la competenza a trasmettere al Procuratore generale gli atti delle istruttorie che ritenesse di competenza della Corte d'assise e di definire dopo la requisitoria dello stesso Procuratore generale, anche queste istruttorie col rinvio a giudizio avanti la Corte d'assise quando riconoscesse che a carico dell'imputato vi fossero prove sufficienti.

Con gli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo luogotenenziale si è disposto invece che « Il Procuratore del regno, quando ritiene che la cognizione del reato appartenga alla Corte d'assise, trasmette gli atti al Procura-

tore generale con relazione motivata » e che, questi « presenta le sue requisitorie alla Sezione istruttoria » la quale è competente per ordinare il rinvio a giudizio avanti la Corte d'assise.

Secondo la relazione ministeriale questa innovazione venne giustificata con due ragioni: si sarebbe così evitato che il Giudice istruttore nei reati di competenza della Corte d'assise, potesse essere influenzato dalle requisitorie del Procuratore generale, organo gerarchico superiore, e si sarebbe « decongestionato il lavoro degli uffici del Pubblico ministero e degli uffici d'istruzione ».

In verità il primo argomento si inquadra in quella esasperazione sistematica che dal 1930 ha intorbidato la nostra legislazione penale e di diritto processuale contro ogni criterio di sostanziale giustizia, di esigenze pratiche e soprattutto di celerità delle istruttorie e dei giudizi. Col deferire al Procuratore del regno (oggi della Repubblica) anzichè al Giudice istruttore, la trasmissione degli atti al Procuratore generale sol perchè questi è suo indiretto superiore gerarchico e col sottrarre al Giudice

istruttore la competenza a decidere sul rinvio a giudizio per attribuirlo alla Sezione istruttoria, questa esasperazione si è ancor più complicata sempre per esclusive direttive dottrinarie. Ed è poi intervenuto il nuovo istituto della « relazione motivata », cioè un atto interno di ufficio privo di ogni apparente efficacia, ad appesantire maggiormente la procedura della chiusura delle istruttorie.

È infondato il rilievo che il Giudice istruttore possa essere influenzato dalla requisitoria del Procuratore generale; la sua autonomia di giudizio non ne è vulnerata nè lo fu durante i quindici anni in cui gli articoli 369 e 374 rimasero in vigore, come risulta dal fatto incontestabile che ben più frequenti furono le decisioni difformi dei giudici istruttori di quelle che si ebbero, dall'ottobre del 1945 ad oggi, da parte delle sezioni istruttorie le quali spesso non approfondiscono le indagini su tutti gli atti processuali e si affidano alla requisitoria, mentre il giudice istruttore, che tali atti ha assunto, è in grado di valutarli con maggior conoscenza.

D'altronde, anche a non voler ricordare che assai spesso sono i magistrati di grado inferiore applicati alle Procure generali che redigono le requisitorie, in pratica il magistrato che imposta tutte le direttive in base alle quali si prenderanno le decisioni che chiudono l'istruttoria è il Procuratore della Repubblica, generalmente un sostituto, con la sua relazione motivata; ed il Procuratore della Repubblica dà questa impostazione, che di solito ispira le conclusioni del Procuratore generale e la sentenza della Sezione istruttoria, dopo un esame che è spesso affrettato e superficiale, perchè egli non ha sempre potuto seguire le vicende istruttorie affidate al Giudice istruttore, e comunque stende la sua relazione motivata non sentendosi vincolato dalla responsabilità di formulare personalmente conclusioni. E tuttavia le conclusioni il Procuratore generale è sovente tratto a derivare da questa relazione motivata che con grande frequenza egli si limita a trascrivere integralmente. La Sezione istruttoria con altrettanta frequenza adotta le stesse conclusioni e addirittura le ricopia.

Ed è appunto questa trafila che anziché decongestionare gli uffici del Pubblico ministero e del Giudice istruttore, come il Legislatore del 1945 supposeva, li congestionano mag-

giormente e determinano nuovi notevolissimi ritardi alla chiusura della istruzione. Quando poi gli organi, oggi investiti della nuova competenza, procedono ad un esame accurato del processo, il ritardo diventa maggiore perchè il Procuratore della Repubblica deve redigere la sua relazione motivata su atti di cui non aveva precedente profonda conoscenza e la Sezione istruttoria decidere esaminando *ex novo* tali atti spesso voluminosi e complessi.

Si aggiunga che proprio le Corti d'appello sono, nel periodo attuale, fra gli uffici giudiziari più oberati di lavoro, come è stato riconosciuto anche recentemente dal Senato che ha approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare tendente a mantenere od a richiamare in servizio i magistrati di grado superiore che avessero superato i limiti di età; ed è appunto sulle Corti d'appello che incide la nuova competenza attribuita alle sue Sezioni istruttorie.

Col sistema precedente, invece, il Procuratore generale, non istradato dalla relazione motivata (che pare veramente escogitata soltanto al fine di rendere più agevole e purtroppo meno ponderata la sua opera) era costretto a studiare con cura gli atti processuali per trarne le sue conclusioni; e il Giudice istruttore, che aveva già piena conoscenza della causa, poteva rapidamente, senza grave sovraccarico di lavoro e con senso di responsabilità, redigere la sua sentenza.

A questo sistema conviene perciò tornare, soprattutto dinanzi al fatto incontestabile dei gravissimi ritardi che si verificano oggi, normalmente nella definizione dei processi di competenza della Corte d'assise suscitando sempre più vasta risonanza nella pubblica opinione, ritardi i quali contrastano con quella tutela della libertà personale che la Costituzione della Repubblica riconosce nelle sue norme un diritto del cittadino a non esserne privato come giudicabile che per il tempo più breve possibile, e che sono in notevole parte determinati proprio dal nuovo sistema. I casi non infrequenti di imputati che vengono giudicati anche dopo due, tre, persino quattro anni di carcerazione preventiva e poi riconosciuti innocenti ha scosso la pubblica coscienza ed esige pronti rimedi ad una innovazione processuale rivelatasi erronea.

Proprio la necessità di decongestionare gli uffici giudiziari da un lavoro spesso privo di

consistenza pratica e di accelerare la definizione dei processi giustifica l'urgenza del presente disegno di legge il quale — si noti — non si propone di innovare le norme del Codice di rito in vigore (talune delle quali, del resto, furono già innovate o soppresse dal Parlamento in attesa della non breve rielaborazione legislativa dello stesso Codice), ma proprio di ripristinarle sopprimendo invece quelle modificazioni non convalidate come efficaci dalla esperienza.

Il futuro legislatore svincolandosi più completamente da falsi presupposti dogmatici, potrà, forse, domani, nel riordinamento organico della materia, attribuire senza danno anche la competenza per le requisitorie dei processi di competenza superiore al Procuratore della Repubblica che ha vigilato sulla istruttoria. Per ora basterà sopprimere gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 come appunto si propone col seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, sono soppressi.